

La riforma iniziata dal governo Amato e varata dal governo Ciampi rappresenta indubbiamente una «rivoluzione copernicana» della disciplina del pubblico impiego. In questa breve nota ci si propone di illustrarne la filosofia di fondo; i necessari approfondimenti seguiranno in specifici interventi che la rubrica sarà lieta di ospitare.

Com'è noto il processo è stato avviato dall'art. 2 della legge del 23/10/92 n. 421, con il quale il Parlamento ha fissato principi e criteri direttivi della riforma, delegando nel contempo il governo ad emanare uno o più decreti legislativi attuativi della stessa.

Il governo ha quindi emanato un primo decreto (n. 29 del 3/2/93), che costituisce il testo organico della nuova disciplina. Successivamente, è intervenuto altre tre volte per apportare alcune correzioni al decreto n. 29 (decreti legislativi 19/7/93 n. 247, 10/11/93 n. 470 e 23/12/93 n. 546), correzioni rese necessarie da alcune critiche e da un intervento della Corte costituzionale.

Il legislatore, preso atto del sostanziale fallimento di interventi limitati o settoriali, ha questa volta optato per una riforma generale, con la quale si trasforma in primo luogo la stessa natura del rapporto di lavoro pubblico. La legge, infatti, prevede che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici (con alcune limitate eccezioni: dirigenti generali, magistrati ed avvocati dello Stato, forze di polizia e militari, diplomatici e prefetti) siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi. Impropriamente, a tale proposito, si è parlato di «privatizzazione» del pubblico impiego. Più correttamente si può parlare di «contrattualizzazione», in quanto il datore di lavoro rimane pubblico mentre muta la disciplina legislativa e conseguentemente assume un rilievo diretto quella contrattuale. Attraverso una fase transitoria, viene dunque gradualmente realizzata una piena integrazione della disciplina del lavoro pubblico in quella del lavoro privato, ed il primo, con le sole eccezioni tassativamente previste dalla nuova normativa, viene regolato dalle stesse leggi che già sono in vigore per il secondo, a cominciare dal codice civile e dallo Statuto.

Definite le materie di competenza esclusiva della legge, nel rispetto della riserva di cui all'art. 97 della Costituzione, il rapporto di lavoro, come nel settore privato, viene quindi regolato direttamente (e cioè senza atti normativi di ricezione) anche dalla contrattazione collettiva, nonché trova spazio la stessa autonomia contrattuale individuale. Abrogata la legge-quadro del 1983, viene costituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale, una sorta di associazione datoriale unica che rappresenta le amministrazioni nella contrattazione. Quanto alle organizzazioni sindacali, si tende al superamento di quel modello «consociativo e cogestionale» che ha caratterizzato le relazioni nel settore pubblico, per valorizzare viceversa un contesto in cui amministrazioni da un lato ed associazioni rappresentative dei lavoratori dall'altro, assumono funzioni e ruoli ben distinti. In particolare, il sindacato perde «poteri di veto» sulle questioni riguardanti ambiente di

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
 RUBRICA CURATA DA
 Nino Raffone, avvocato Ccd di Torino, responsabile e coordinatore.
 Bruno Aquilia, avvocato Funzione pubblica Cgil.
 Piergianni Alleva, avvocato Ccd di Bologna, docente universitario.
 Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Ccd di Torino.
 Nyranne Moshi, avvocato Ccd di Milano Saverio Nigro, avvocato Ccd di Roma

Interessa tre milioni e mezzo di lavoratori

Una sfida sul nuovo rapporto del lavoro pubblico

ENZO MARTINO

zazione» del pubblico impiego. Più correttamente si può parlare di «contrattualizzazione», in quanto il datore di lavoro rimane pubblico mentre muta la disciplina legislativa e conseguentemente assume un rilievo diretto quella contrattuale. Attraverso una fase transitoria, viene dunque gradualmente realizzata una piena integrazione della disciplina del lavoro pubblico in quella del lavoro privato, ed il primo, con le sole eccezioni tassativamente previste dalla nuova normativa, viene regolato dalle stesse leggi che già sono in vigore per il secondo, a cominciare dal codice civile e dallo Statuto.

Il «part-time» nel pubblico impiego

risponde l'avv. BRUNO AQUILIA

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, o «part-time», è stato introdotto, nel settore del pubblico impiego, dalla legge 554 del 1988 ed è stato poi disciplinato dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri n. 117 del 1989. Si tratta di un tipo di rapporto caratterizzato da un orario di lavoro pari, di norma, al 50% di quello ordinario, con esclusione da quei benefici che

lavoro e gestione dei rapporti di lavoro, viene escluso dalle commissioni concorsuali e dai consigli di amministrazione, ma acquisisce un metodo contrattuale simile il più possibile nei meccanismi di funzionamento a quello del settore privato.

Accompagna questa ridefinizione di ruoli una riforma della dirigenza, diretta a valorizzare efficienza e produttività con la quale si persegue l'ambizioso traguardo di separarla dal potere di indirizzo politico e di trasformarla in «management». Puntando sulla responsabilità dei dirigenti non per i singoli atti, che da atti amministrativi divengono ven atti di gestione, bensì per i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati, si attribuiscono loro poteri che sono in tutto e per tutto assimilabili ai poteri dei privati datori di lavoro.

Completa coerentemente il quadro, l'innovazione forse più rivoluzionaria; in gran parte delle materie attinenti al rapporto di lavoro, le controversie tra dipendenti pubblici e loro amministrazioni, completata la fase transitoria e comunque non prima di tre anni, verranno decise non più dalla giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), bensì da quella ordinaria (pretori e Tribunali del lavoro).

Rimangono certamente questioni da risolvere (come il rafforzamento della magistratura del lavoro), ma la linea di tendenza (salvo interventi restauratori del nuovo governo) è chiara: bisogna ora vedere se i sindacati, e in genere gli operatori del settore, saranno all'altezza di una sfida anche culturale che è destinata a modificare alla radice gli assetti del rapporto di tre milioni e mezzo di lavoratori pubblici.

tra le quali possono rientrare, a mio parere, anche quelle inerenti allo svolgimento della libera professione

Ci preste attenzione, però, alla circostanza che il decreto subordinato all'esercizio di tali prestazioni ad una previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, la quale ne valuterà la compatibilità con le esigenze di servizio e le attività di istituto della stessa Amministrazione. Segnalo, inoltre, che le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in uno a tempo parziale devono essere presentate all'Amministrazione di appartenenza entro il 30 aprile di ogni anno.

Duemila spedizionieri doganali senza pensione da febbraio

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri, Nicola Tisci

In un momento in cui l'Italia si accinge a cambiare rotta con la seconda Repubblica, in un momento in cui ha altre cose da pensare (economia allo stacchio, corsa al potere, lotte intestine, mafia, tangenti, lotte di famiglia, 2000) si appresta a vivere un grave e drammatico periodo.

Sono un ex spedizioniere doganale in pensione, facente parte appunto di quelle 2000 famiglie, che dopo 40 anni di duro lavoro, si vede togliere il diritto alla pensione, come risulta dall'allegata lettera del Fondo previdenziale.

Delto nostro Fondo, che si alimentava con le entrate dell'attività professionistica, a seguito dell'abbandono delle frontiere in Europa e quindi dell'inesistenza della categoria, non ha più le dovute entrate e la mancanza di liquidità lo costringe a sospendere a partire dal mese di febbraio l'erogazione della pensione.

Capisco che come sopra detto i gravi problemi dell'Italia sono superiori ai legittimi interessi di 2000 persone, ma capisco anche che l'opinione pubblica e gli organi di informazione debbono essere messi al corrente di quanto sta succedendo.

Lo spedizioniere doganale in attività paga un contributo volontario annuo di lire 3.000.000 ed applica alle bollette doganali, emesse in rappresentanza dell'operatore commerciale, una marca a secondo del valore delle merci in importazione ed esportazione. Il tutto per un gettito d'entrata nelle casse del Fondo, che gestiva in regime di ripartizione, corrispondendo i trattamenti previsti.

Ora che non si emettono più bollette, l'esodo in massa di una categoria rimasta senza lavoro, ma così ancor più grave l'estensione

Si applica la normativa Inps per i telefonici passati all'Iritel

Scrivo per conto di alcuni dipendenti o meglio ex dipendenti Asst, che, dopo la legge 29/1/92 n. 58, sono passati all'Iritel. Faccio l'esempio di uno di questi che, alle dipendenze della Asst, ha maturato alla data 31 dicembre 1992, 35 anni di contributi o di anzianità, di cui 6 (sei) anni di supervalutazione, art. 50 Dpr 29/12/73 per il servizio commutazione. È transitorio, come prevede la legge di riforma 58/92 art. 2, all'Iritel conservando il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego, nel novembre 1993.

Ora, alle dipendenze dell'Iritel si trova nelle condizioni di richiedere

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri, Nicola Tisci

della rappresentanza in Dogana ad altri soggetti non qualificati come appunto sono gli spedizionieri doganali giuridicamente riconosciuti con legge n. 612 del 27-12-1960, ha determinato una situazione di grave disagio.

Non è stato fatto nulla ed oggi si assiste impotenti all'annullamento di una norma costituzionale che garantisce il diritto acquisito di previdenza.

Voglio pertanto anche codesta direzione trovare spazio nel suo quotidiano affinché denunci questo stato di cose ed intraprenda un'azione di solidarietà con tutte le altre categorie professionistiche in difesa di un principio di diritto.

Sellano Altavilla Turate (Como)

Vogliamo sperare che la maggioranza parlamentare non tenti di attuare il proposito della «seconda Repubblica» mutu proprio. Nella eventualità, daremo tutto il nostro contributo per impedirlo.

Circa lo specifico problema del pagamento della pensione agli iscritti al Fondo degli spedizionieri doganali, non sussiste alcun dubbio che una soluzione andava e va

trovata. I sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fip-Cisl, Uilp-Uil hanno già assunto l'impegno per iniziative tendenti a una positiva soluzione.

Riteniamo che questo nuovo episodio deve fare riflettere tutti coloro che sostengono l'autonomia - se non addirittura la privatizzazione - dei fondi pensione. La solidarietà, all'interno di piccoli numeri, non può dare contezze nel futuro.

Il Fondo pensione degli spedizionieri doganali aveva circa 3.000 iscritti con circa 2.000 pensioni e poteva mantenere il necessario equilibrio. Una inevitabile evoluzione nei rapporti tra i paesi dell'Unione europea (soppressione delle dogane tra gli Stati dell'Unione) ha ridotto drasticamente il numero degli iscritti e tutto crescere quello dei pensionati mandando in crisi l'equilibrio finanziario dell'ente. Effetti analoghi possono verificarsi in tutti i fondi pensione nei quali sono iscritte categorie non sufficientemente numerose. La causa di sensibili e rapide variazioni nel rapporto tra il numero degli iscritti e il numero delle pensioni, possono essere le più varie: da riduzioni nelle agevolazioni a crisi del settore per recessione o altro, dalla introduzione di nuove tecnologie a modifiche delle abitudini o nelle esigenze degli utenti, ecc.

Certo, una soluzione la trovata anche per gli ex spedizionieri doganali ora in pensione (senza pensione), ma in che modo? Saranno posti a carico della solidarietà dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Inps o a carico del contribuente mentre altri Fondi che hanno due o più iscritti per ogni pensione in pagamento continueranno a mantenere la loro «autonomia»? O si può incominciare a cercare la solidarietà in direzione dei Fondi nei quali il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero delle pensioni in pagamento è più favorevole? La situazione per chi dal mese di febbraio è senza pensione è drammatica e la soluzione è urgente. Anche attraverso la pubblicazione della lettera abbiamo voluto dare un ulteriore contributo.

Il trattamento di quiescenza e pensione, ma gli si obietta la mancanza del periodo di sei anni per supervalutazione, garantito dalla legge 58/92, riaffermato dall'Iritel di responsabile per quanto riguarda il proprio impegno, ma non ancora concretamente riconosciuto da Inps e ministero del Tesoro. Coloro che si trovano in queste condizioni possono presentare nel 1994 domanda di pensione? Quando devono farlo? Come possono eventualmente far valere i loro diritti assicurati dalla legge 58/92?

Lionello Bertoldi Bolzano

L'aumento di un terzo dei periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica è previsto dall'articolo 50 del Testo unico (emanato con il Dpr n. 1092/73) concernente le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Agli ex dipendenti dell'Azienda

di Stato per i servizi telefonici è stato conservato il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego per tutto il periodo «transitorio» (articolo 4, comma 2, legge 58/92) durante il quale si è in corso la facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego (comma 3, stesso articolo 4) il personale che non ha optato per la permanenza nel pubblico impiego, è transitato alle dipendenze della società concessionaria (comma 4, stesso articolo 4) ed è obbligatoriamente iscritto al Fondo per le pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestito dall'Inps.

Naturalmente, al personale che non ha optato per la permanenza nel pubblico impiego e che, di conseguenza, è iscritto al Fondo pensioni gestito dall'Inps, non possono più applicarsi le disposizioni del T.U. sulle pensioni dei dipendenti dello Stato.

La settimana dei libri dell'Unità



Mercoledì 23 maggio
 I grandi processi
5
 Galileo Galilei

Sabato 28 maggio
 Gino & Michele
 Saigon era Disneyland (in confronto)